



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIZZA e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2015

Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative
al cinque per mille

ONOREVOLI SENATORI. – Numerose associazioni, tra le quali Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, enti del volontariato, fondazioni, sono escluse dal riparto del 5 per mille dell'IRPEF semplicemente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o posta elettronica certificata (pec) di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà relativa ai dati del presidente ed in merito all'indicazione dell'albo/elenco di iscrizione, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica per poter usufruire della predetta destinazione.

Negli scorsi anni, da ultimo nel 2009, è accaduto che gli enti beneficiari del 5 per mille che avevano omesso od inviato tardivamente il modello cartaceo, poterono sanare la posizione inviando seppur tardivamente il modello stesso. Le scadenze relative all'anno d'imposta 2014, dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, erano: 7 maggio per l'iscrizione telematica e 30 giugno 2015 per l'invio del modello cartaceo. È ben vero che l'omissione poteva essere sanata entro settembre 2015 versando un contributo di 258 euro, con modello F24 e codice tributo 8115, ma molte associazioni si sono accorte di aver dimenticato uno dei due adempimenti solamente quanto i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate hanno notificato i provvedimenti di esclusione dagli elenchi. Si evidenzia che nel frattempo i contribuenti hanno scelto di devolvere il loro 5 per mille anche a queste associazioni.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, regola la materia e il comma 154 dell'articolo 1 recita: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-

gio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito *web* di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito *web* a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si ap-

plicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro

il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

Alla luce della citata sanatoria, il presente disegno di legge si propone di sanare dette posizioni anche per gli anni finanziari 2014 e 2015, a fronte del pagamento di 300 euro, da effettuarsi con modello F24.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2014 e 2015, a fronte del pagamento di una sanzione di 300 euro, da pagare tramite modello F24 con codice tributo 8115, sono prorogati al 28 febbraio 2016:

a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010;

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.